



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 646 del 2010, proposto dall'impresa "Gruppo Corsaro srl", in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Signor Giuseppe Corsaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Rossetto e Andrea Scuderi, con domicilio eletto in Latina, alla via Ulpiano, n. 2 (presso Maria Antonietta Avv. Criscuoli);

contro

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore e direttore generale, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Taurini e Salvatore Scafetta, con domicilio eletto in Latina, alla via Curtatone n. 2 - I.A.C.P. Latina - (presso Massimo Avv. Saurini);

nei confronti di

Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Pietro Collina, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Malinconico e Stefano Vinti, con domicilio eletto in Latina, alla via Farini, n. 4 (presso Giovanni Malinconico);
Avv. Malinconico);
Impresa La Patolegi S.a.s. di Palluzzi Pierantonio & C., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore sig. Pierantonio Palluzzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Feroci, con domicilio eletto in Latina, viale dello Statuto, n. 1 (presso Filippo Iacoacci);
Avv. Iacoacci);
Studio Tecnico Associato Dott. Ing. Alfonso ed Ernesto Minnucci e Dott. Ing. Carlo Marmaglia, n.c.;

per l'annullamento

- della determinazione n. 33 del 9 giugno 2010 di aggiudicazione della gara di appalto per la progettazione e la costruzione di n. 87 alloggi da realizzarsi nel comune di Aprilia, località Guardapasso, in favore del raggruppamento temporaneo tra il Consorzio CCC e l'Associazione Professionale Studio Tecnico Associato Minnucci;
- dei verbali redatti dall'ufficiale rogante in data 9, 16, 17, 18, 23 e 24 febbraio 2010, 3, 5 e 9 aprile 2010.
- ove occorresse del disciplinare di gara laddove a pagina 7, dopo aver correttamente precisato che “ ... al prezzo più basso sarà attribuito il

punteggio massimo pari a 25 punti ...” si legge altresì che “ ... alle altre offerte saranno attribuiti i punti in base alla seguente formula Punti esima offerta = (prezzo massimo/Prezzo minimo x 25);

- per il risarcimento del danno in forma specifica, col riconoscimento del diritto a conseguire l’aggiudicazione e stipulare il contratto previa declaratoria di inefficacia e/o caducazione del contratto di appalto eventualmente già stipulato fra la stazione appaltante ed il raggruppamento controinteressato e riedizione delle operazioni di valutazione delle offerte, nei termini di cui infra, con subordinata richiesta di risarcimento dei danni per equivalente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le costituzione dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC e dell’Impresa La Patolegi S.a.s. di Palluzzi Pierantonio & C.;

Visto il ricorso incidentale del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che: [a] con ricorso spedito per la notifica il 9 luglio 2010 - depositato il successivo 14 -, l'impresa "Gruppo Corsaro srl" ha impugnato gli atti relativi all'aggiudicazione definitiva della gara per la progettazione e la costruzione di n. 87 alloggi da realizzarsi nel comune di Aprilia, località Guardapasso, al raggruppamento temporaneo tra il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC e l'Associazione Professionale Studio Tecnico Associato Minnucci; [b] ha argomentato la domanda, di annullamento e di risarcimento, deducendo: violazione dell'articolo 2 e dell'articolo 83 del codice dei contratti nonché del corrispondente articolo 53 della direttiva 18/2004 - violazione dell'allegato "B" del DPR 554/99 e del bando di gara che lo richiama - violazione della legge 241/90 - dei principi di libera concorrenza, trasparenza, imparzialità e buon andamento - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta;

Considerato che nello specifico la ricorrente: [1] dopo aver richiamato che il bando di gara prescrive, per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'impiego del metodo aggregativo - compensatore di cui all'allegato "B" del d.P.R. 554/1999, contesta la correttezza della formula ($\text{punti esima offerta} = \frac{\text{prezzo massimo}}{\text{prezzo minimo}} \times 25$) utilizzata per la valutazione dell'elemento prezzo, formula che disattenderebbe i principi di cui al predetto metodo; [2] la formula

applicata “ ... ha sterilizzato, sino a renderlo del tutto indifferente ai fini dell’aggiudicazione l’elemento prezzo ... ad esclusivo appannaggio dell’elemento di valutazione qualitativa - discrezionale ...”, il che implicherebbe la violazione del duplice principio per il quale, da un lato, l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa non può prescindere dal prezzo, dall’altro, di quello per il quale l’amministrazione “ ... ha l’obbligo di fissare nel bando il peso e la ponderazione relativa di ciascun elemento di valutazione dell’offerta ...”; [3] la commissione poi avrebbe dovuto disapplicare la formula prevista dal disciplinare, stante la necessità di accordare rilevanza all’elemento prezzo nonché il principio per il quale, nel contrasto tra le disposizioni contenute nei singoli atti di gara, detto contrasto non potrebbe condurre mai all’inefficacia della clausola contenuta nel bando, costituente fonte primaria della procedura sicché, tra la formula indicata nel bando e quella del disciplinare, il seggio avrebbe dovuto applicare la prima e non la seconda; [4] il disciplinare sarebbe illegittimo in parte qua e per le già esposte ragioni;

Considerato che, con atto spedito per la notifica il 23 settembre 2010 - depositato il successivo 28 -, il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC ha contestato l’ammissione alla gara della ricorrente principale che andava esclusa perché: (1) la dichiarazione di presa visione della documentazione di gara è stata resa da soggetto privo di credenziali e comunque non in posizione di qualificato rapporto; (2) il progetto esecutivo, che deve esser completo per ogni particolare realizzativo,

sarebbe privo di tale connotazione per distinti profili; (3) a fronte della previsione per la quale gli elaborati tecnici interessanti le proposte migliorative dovevano esser firmati dal progettista rileverebbe che: - molti dei documenti relativi a tali proposte non sono stati firmati dal tecnico abilitato; - l'omissione andrebbe raccordata anche all'indicazione sulla prestazione di progettazione tramite una costituenda a.t.i. tra progettisti, nessuno dei quali avrebbe sottoscritto i relativi documenti nel mentre, e per altro aspetto, gli elaborati del progetto esecutivo sarebbero stati siglati da uno solo dei componenti della costituenda a.t.i.; [4] avrebbe, contravvenendo ad espressa previsione, riportato in un elaborato (da inserire nella busta "B") alcune voci con indicazione del relativo prezzo; [5] il progetto non sarebbe conforme e rispondente alla normativa antisismica e di risparmio energetico;

Considerato che occorre prioritariamente scrutinare le ragioni sottese al dedotto contrasto tra la normativa di gara;

Visto il bando di gara per il quale: [a] "Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo - aggregativo compensatore di cui all'allegato "B" del D.P.R. 554/99 e s.m.i. relativamente agli elementi di valutazione qualitativi, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. L'individuazione dei sub - elementi di valutazione e dei sub - punteggi, nonché le modalità con cui la commissione di gara procederà a valutare le offerte dei concorrenti

sono indicate nel disciplinare.” (pagina 8); [b] il disciplinare contiene “ ... le norme integrative del presente bando ...” (pagina 9);

Visto la pagina 7 del disciplinare di gara per il quale: [a] “Per la valutazione del merito tecnico si applicherà il metodo - aggregativo compensatore di cui all'allegato “B” del D.P.R. 554/1999, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.”; [b] “ - al prezzo sarà attribuito il punteggio massimo pari a 25 punti, alle altre offerte saranno attribuiti i punti in base alla seguente formula: $\text{Punti esima offerta} = (\text{Prezzo massimo} / \text{Prezzo esimo} \times 25)$; [b] analoga formula di apprezzamento è stabilita per il fattore “tempo”;

Considerato, in ragione di quanto sopra esposto, che: (a) va disattesa la censura con la quale la ricorrente principale ha argomentato il contrasto tra il bando ed il disciplinare perché la possibilità, per il secondo, di integrare la normativa di gara, costituisce oggetto di una specifica previsione del primo (cfr. pagina 9 del bando), il che comporta che le riprodotte disposizioni, pur se non integrate nello stesso contesto, concorrono alla fissazione degli elementi e delle modalità alle quali rapportare l'apprezzamento degli aspetti qualitativi (bando) e quantitativi (disciplinare) ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; (b) l'infondatezza di detta censura conduce anche a quella della prospettata, necessaria applicazione, da parte del seggio, della sola regola prevista nel bando di gara, dovendo invece quest'ultimo applicare

i criteri distintamente fissati e ciò in applicazione del principio dell'autovincolo che permea la doverosa applicazione dell'intera normativa della gara; (c) tale ultimo esito, che presuppone la pari rilevanza applicativa e del bando e del disciplinare, esclude che possa esser condiviso, a prescindere da ogni altra considerazione, la tesi della disapplicazione da parte della commissione della formula di cui al disciplinare quindi, della prospettata, necessaria valutazione dell'elemento prezzo in base al cd. metodo aggregativo - compensatore;

Considerato che, secondo costante affermazione (Consiglio di Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3103; V, 16 febbraio 2009, n. 837), sia la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto (offerta economicamente più vantaggiosa - prezzo più basso) sia quella dei criteri più adeguati per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, in quanto connesse al merito dell'azione amministrativa, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, non siano manifestamente illogiche, arbitrarie, irragionevoli, irrazionali ovvero macroscopicamente viziate da travisamento di fatto, così che il giudice amministrativo non può sostituire con proprie scelte quelle operate dall'amministrazione;

Considerato in particolare che nel criterio di aggiudicazione di un appalto secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa si tiene conto di una pluralità di elementi, anche qualitativi, e non solo del prezzo, spettando all'amministrazione appaltante, a seconda della peculiarità specifiche dell'appalto, e dunque dell'importanza che, nel caso concreto, ha il fattore prezzo (prestazione particolarmente semplice) o l'elemento qualità (prestazione particolarmente complessa), dare il peso relativo a ciascun elemento;

Considerato che in applicazione di tali principi la censura con la quale è stata argomentata l'irragionevolezza della formula fissata per la valutazione dell'elemento prezzo non può esser favorevolmente scrutinata avendo riguardo alla consistenza dell'apprezzamento valutativo dello stesso, la rilevanza del quale va, nel complesso, rapportata anche alla valutazione degli altri elementi (qualitativi e quantitativi) e segnatamente, nel caso, al particolare peso accordato al merito tecnico strutturato in significativi sub - elementi e sub - punteggi;

Considerato che quindi il ricorso principale deve essere respinto e che tale esito, esclude la sussistenza di ogni apprezzabile interesse alla definizione del ricorso incidentale che va, pertanto, dichiarato improcedibile;

Considerato che le spese seguono, come di regola la soccombenza, per l'ammontare in dispositivo liquidato;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

condanna la Gruppo Corsaro S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila,00) di cui € 2.500,00 (duemilacinquecento,00) a favore dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, € 2.500,00 (duemilacinquecento,00) a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC ed € 1.000,00 (mille,00) a favore della La Patolegi S.a.s. di Palluzzi Pierantonio & C.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)